



Direzione Centrale Catasto e Cartografia

Roma, 28 maggio 2015

Alle Direzioni Regionali

Agli Uffici Provinciali-Territorio

Prot. n. 73489

OGGETTO: *Obbligatorietà della trasmissione telematica, con modello unico informatico catastale, per la presentazione degli atti di aggiornamento.*

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia prot. n. 2015/35112 dell'11 marzo 2015, è stato disposto l'utilizzo obbligatorio delle procedure telematiche per la trasmissione degli atti tecnici di aggiornamento catastale (Docfa e Pregeo), con modello unico informatico catastale (MUIC), da parte dei professionisti abilitati, iscritti agli Ordini e Collegi professionali.

L'obbligatorietà della trasmissione telematica degli atti catastali, per i professionisti sopracitati, interviene in un momento in cui i servizi in questione hanno raggiunto un adeguato grado di utilizzazione del canale telematico (con percentuali superiori al 70%), che può quindi rendere accettabile, per il comparto professionale, il completo adeguamento a tale modalità di presentazione.

Il Provvedimento coglie l'esigenza di attuare due importanti obiettivi volti alla riduzione delle stampe degli atti e dei pagamenti con l'utilizzo del contante, per i servizi erogati, con i connessi effetti positivi in termini di impegno di risorse umane e strumentali.

La trasmissione telematica degli atti catastali è, infatti, strettamente correlata al tema della dematerializzazione della documentazione, i cui sviluppi sono peraltro indicati dalla normativa vigente.

Ciò premesso si ritiene opportuno precisare i casi di esclusione, comunque residuali, connessi all'applicazione degli articoli 1 e 3 del suddetto Provvedimento.

Le disposizioni in oggetto si applicano, al momento, ai tecnici iscritti agli Ordini e Collegi Professionali, che operano su incarico delle imprese e dei cittadini, e non si applicano, invece, alle seguenti categorie:

1. dipendenti pubblici, che predispongono gli atti tecnici per conto degli enti da cui dipendono;

2. dipendenti di cui al punto 1, che predispongono atti tecnici di aggiornamento catastale di immobili di proprietà privata, muniti di uno specifico nulla osta da parte delle amministrazioni da cui dipendono;

3. professionisti iscritti in qualificati albi, tenuti in base alla disciplina nazionale di ciascuno Stato aderente all'Unione Europea (UE), cui è riconosciuta in Italia la possibilità di esercitare la libera prestazione di servizi con carattere di temporaneità in base al regime normativo comunitario (Direttiva 2005/36/CE);

4. professionisti provenienti da Stati con cui l'Italia ha accordi bilaterali in cui sono regolamentate le professioni connesse all'ingegneria e all'architettura.

Per tali categorie è pertanto ancora consentita la presentazione degli atti di aggiornamento secondo le tradizionali modalità di accettazione presso gli sportelli dell'Ufficio Provinciale – Territorio.

Lo stesso Provvedimento, all'art. 3, prevede che, *“in caso di irregolare funzionamento del servizio telematico, l'atto di aggiornamento sottoscritto con firma digitale, è presentato presso l'Ufficio territorialmente competente su supporto informatico”*. La richiamata irregolarità può riferirsi ai due sotto indicati casi :

- malfunzionamento del sistema di trasmissione telematica;
- atti di aggiornamento non supportati dalle attuali procedure.

Per i casi ricadenti nella prima fattispecie, il professionista, dopo avere accertato l'irregolare funzionamento del sistema di trasmissione telematica, anche attraverso l'apposito servizio di assistenza *on-line*, verifica la possibilità di reiterare l'invio telematico, compatibilmente con le scadenze connesse all'adempimento.

Solo nel caso in cui dovesse persistere l'irregolare funzionamento del servizio telematico SISTER e/o della rete di connessione, con tempi non compatibili con le scadenze connesse all'adempimento, il professionista potrà presentare l'atto di aggiornamento presso l'Ufficio, allegando autodichiarazione del malfunzionamento riscontrato; in tal caso lo stesso Ufficio, fatti salvi i poteri di verifica, provvederà ad accettare l'atto di aggiornamento presentato.

Per i casi residuali ricadenti nella seconda fattispecie, di seguito elencati, la modalità di presentazione degli atti di aggiornamento cartografico deve rimanere ancora attiva, non essendo al momento supportata dal servizio telematico:

- atti di aggiornamento per la rettifica di misure errate in un precedente atto;
- atti di aggiornamento riguardanti particelle ricadenti su più fogli di mappa.

In ultimo, rammentando che il Provvedimento sopra richiamato prevede che l'atto di aggiornamento presentato presso l'Ufficio debba comunque essere "sottoscritto con firma digitale", si evidenzia che tutte le postazioni d'ufficio sono provviste del *software* di verifica firma; in caso di disallineamento della postazione potrà provvedere autonomamente il locale gestore di sistema. Con riferimento alle dichiarazioni Docfa, si segnala che è in corso di estensione, presso gli Uffici, una nuova funzionalità che consente direttamente l'acquisizione dei documenti predisposti e firmati digitalmente come per l'invio telematico. Riguardo invece ai documenti Pregeo, dopo la verifica e la visualizzazione, il *file* relativo all'atto di aggiornamento può essere salvato nel formato PDF e conseguentemente caricato nel sistema con le usuali modalità.

Tanto premesso si ritiene necessario raccomandare agli Uffici di fornire ai professionisti ogni utile contributo e di assicurare una adeguata disponibilità, nell'ambito del servizio di consulenza tecnica, in particolare nella fase di avvio dell'obbligatorietà della trasmissione telematica. Al riguardo si ricorda che sono disponibili, sul sistema di prenotazione appuntamenti, specifiche voci di servizio utilizzabili a tale scopo, diverse da quelle previste per la presentazione dei documenti; queste ultime potranno essere ancora utilizzate, per fissare gli eventuali appuntamenti che si renderanno necessari per i casi di esclusione sopraindicati.

IL DIRETTORE CENTRALE

Franco Maggio

